



Comune di Padenghe sul Garda

(P)

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Barbieri 3

CAP 25080 c.f. 00855780177 – p.i. 00583110986 tel. 030.9995611

UFFICIO SEGRETERIA

N. 27 Reg. Ord.

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' DI DIFFUSIONE SONORA NEGLI SPAZI PUBBLICI ED APERTI AL PUBBLICO.

IL SINDACO

PREMESSO che l'Amministrazione comunale riconosce l'importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande, dislocate sul territorio comunale, non solo perché, con la loro presenza, contribuiscono efficacemente all'animazione e alla valorizzazione turistica del territorio, ma anche perché, offrono ai giovani, attraverso l'organizzazione di piccoli intrattenimenti musicali, la possibilità di divertirsi all'interno dei confini comunali;

CONSIDERATO che tali attività possono, però, costituire anche una causa oggettiva di disturbo e disagio per i cittadini residenti nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne, per cui si rende necessario garantire il giusto equilibrio fra le diverse esigenze;

RILEVATO sulla base delle segnalazioni dei cittadini e dei rapporti degli organi di controllo, che tali inconvenienti si registrano prevalentemente nelle attività di pubblici esercizi con intrattenimenti all'aperto, con fonte principale il volume eccessivo della musica, nonché i comportamenti incivili di alcuni avventori, che non rispettano le norme igieniche e di decoro urbano e disturbano la quiete pubblica, con schiamazzi ed altri rumori molesti;

PRESO ATTO che i lamentati inconvenienti, inevitabilmente, aumentano sia di numero che di intensità, nel periodo estivo, quando le attività si esplicano anche negli spazi esterni antistanti agli esercizi e i clienti stazionano in zona fino a tarda ora, anche dopo la chiusura dei locali;

RITENUTO necessario intervenire con misure mirate ad una maggiore prevenzione dei fenomeni che compromettono la qualità e la salubrità dell'ambiente, mediante l'assunzione di idoneo provvedimento volto ad assicurare il corretto e legittimo funzionamento dei predetti dispositivi, a tutela della salute pubblica;

VISTO il piano di Zonizzazione Acustica approvato con delibera di C.C. n. 31 del 01.08.2005;

VISTI l'art. 54 del T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991;

la Legge 26.10.1995, n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico) e legge regionale 10/8/2001, n. 13 – norme in materia di inquinamento acustico;

Il DPCM n. 215 del 16.04.21999

l'art. 659 del Codice Penale sul disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone;

ORDINA

al fine di evitare, o contenere entro i limiti tollerabili, l'eventuale disturbo causato dalle attività di intrattenimento di spettacoli musicali e da somministrazione di alimenti e bevande, sono disposte le seguenti misure:

1) attività al chiuso

- a) fatto salvo il rispetto dei limiti di rumorosità previsti dalle norme vigenti, l'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, rientranti fra le attività accessorie comprese nella stessa autorizzazione di pubblico esercizio, è consentito fino all'orario di chiusura del locale, nel rispetto dei limiti di rumorosità in dB stabiliti per l'area di appartenenza dell'esercizio pubblico nel piano di zonizzazione acustica

Le attività di cui sopra devono svolgersi esclusivamente all'interno del locale, senza dare luogo ad emissioni sonore avvertibili dall'esterno.

- b) è vietato diffondere musica dall'interno all'esterno dei locali, a mezzo di apparecchi di amplificazione sonora.

2) attività all'aperto

- a) l'effettuazione di concertini musicali e piccoli intrattenimenti musicali, negli spazi all'aperto, sia pubblici che privati, di pertinenza degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché quelli organizzati da enti pubblici e/o privati è consentita, solo nel periodo **dal 1° maggio al 30 settembre e per una durata massima di tre ore, comprese entro la fascia oraria, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 20:00 alle 24:00, giorni feriali e festivi, con obbligo di ridurre il volume a partire dalle ore 23:00; eventuali prove sono consentite a decorrere dalla mezz'ora precedente, l'inizio dell'attività, nel rispetto dei limiti di rumorosità in dB stabiliti per l'area di appartenenza dell'esercizio pubblico nel piano di zonizzazione acustica che allegato alla presente ne diventa parte integrante e sostanziale".**

- b) Le presenti disposizioni si applicano a tutte le attività di esercizi aperti al pubblico in genere e agli esercizi destinati a particolari categorie di persone (circoli privati, esercizi ricettivi, abitazioni private, ecc.);

3) Deroghe

Il Sindaco può concedere deroga alle disposizioni della presente ordinanza per manifestazioni pubbliche di forte richiamo, organizzate dall'Amministrazione comunale o con la sua collaborazione.

4) Sanzioni

Per le violazioni delle disposizioni previste dai punti 1 e 2 - let. a) e b) della presente ordinanza, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 24.11.1981, n. 689, nonché in attuazione dell'art. 7 del d.lgs 267/2000, si applicano le seguenti sanzioni:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. in caso di prima violazione | € 100,00 |
| 2. in caso di seconda violazione | € 250,00 |
| 3. in caso di terza violazione | € 500,00 |

4. il superamento del limite acustico previsto dalla legge 26.10.1995, n. 447 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 1.032,00 a €**

10.329,00 ai sensi dell'art. 10 comma 1, con applicazione delle procedure previste dalla legge 24.11.1981 n. 689.

5) Il gestore di uno dei luoghi di cui all'articolo 1 comma 1 del DPCM 215 del 16.04.1999, , verifica i livelli di pressione sonora generati dagli impianti elettroacustici in dotazione ed effettua i conseguenti adempimenti, secondo le modalità indicate negli articoli 4, 5 e 6. Il gestore effettua le verifiche di cui al comma 1 anche dopo ogni modifica o riparazione dell'impianto elettroacustico. 3. Il soggetto, diverso dal gestore, il quale utilizza autonomamente gli impianti, in base ad un titolo di godimento che non comporta la costituzione di rapporti di subordinazione o di collaborazione continuata o coordinata, risponde, in solido con il gestore, della violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento. La mancata ottemperanza prevede una sanzione da € 258,23 a € 10.329,14, la determinazione della sanzione viene calcolata con le procedure previste dalla legge 24.11.1981 n. 689.

Con l'entrata in vigore del presente provvedimento s'intendono revocate tutte le norme precedentemente emanate di pari oggetto.

La presente ordinanza entra in vigore dal primo giorno successivo a quello dell'inizio della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune; da tale data cessa di avere efficacia ogni precedente disposizione comunale con essa in contrasto.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio per giorni trenta consecutivi, e pubblicata sul sito Internet del Comune; sarà inoltre notificata a tutti i titolari di esercizi pubblici.

Copia della stessa verrà trasmessa, per l'esecuzione, al Comando Polizia Locale, agli altri organi di controllo e al Settore commerciale e pubblici spettacoli.

L'ordinanza verrà inoltre comunicata, per conoscenza, alle associazioni di categoria.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettarla e farla rispettare.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso al Prefetto di Brescia entro 30 dalla data di entrata in vigore.
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Sezione di Brescia entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore, oppure
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data.

Per i soli soggetti nei cui confronti si procede alla notifica dell'atto, i termini di cui al comma precedente decorrono dal giorno successivo a quello di notifica.

Dalla Residenza Municipale, li 14 ottobre 2014

 IL SINDACO
Dott.ssa Patrizia AVANZINI


